



REGIONE MOLISE  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA  
AREA SECONDA

SERVIZIO (cod 2A.00) IMPRESE E MERCATI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 244 DEL 30 LUG. 2012

OGGETTO: Legge n. 82 del 20 febbraio 2006 articoli 9 e 14. Determinazione del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni, nonché del periodo vendemmiale della campagna vitivinicola 2012/2013 nel territorio della Regione Molise.

Campobasso, 30 LUG. 2012



Il Responsabile d'ufficio  
(Michele A. Conte)

SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.51 della LR del 7 maggio 2002, n.4 l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo ai corrente esercizio finanziario.

Capitolo \_\_\_\_\_ Esercizio \_\_\_\_\_ Es/Impegno \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Capitolo \_\_\_\_\_ Esercizio \_\_\_\_\_ Es/Impegno \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

L'Istruttore  
(nome e cognome)

Il Direttore del Servizio  
(denominazione Servizio)  
(nome e cognome)

ALLEGATI	SI	N
	NO	X

Atto da pubblicare

Integralmente   
Per estratto   
Sul sito Web

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Il Direttore  
Dott. Emidio V. Mastronardi

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.gs. 30.3.2001, n. 165;

VISTA la L.R. 8.4.1997, n. 7;

VISTA la D.G.R. n. 117 del 12.2.1998 e le allegate direttive ;

VISTO il Reg. (CE) n° 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo alla Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) n° 423/08 della Commissione, dell'8 maggio 2008, che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

VISTO il Reg. (CE) n° 479/08 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n° 1493/99, n° 1782/03, n 1290/05 e n° 3/08 e abroga i Regolamenti (CEE) n° 2392/86 e n° 1493 /99;

VISTO il Reg. (CE) n° 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n° 479/08 del Consiglio, relativo alla Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 luglio 2003, pubblicato sulla G.U. n° 207 del 6 settembre 2003, modificato da ultimo dal Decreto Ministeriale 8 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U. n° 79 del 4 aprile 2006, concernente un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

VISTO il Decreto Ministeriale n° 2552, dell'8 agosto 2008 – Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

VISTO il Regolamento (CE) 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e in particolare l'allegato XV bis rubricato " Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole", nella formulazione definita a seguito dell'inserimento apportato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 – di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008;

VISTA la legge 20 febbraio 2006 n° 82, concernente le "disposizioni di attuazione della Normativa Comunitaria sulla Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) del vino", in particolare i seguenti articoli e commi:

- Articolo 9,
  - comma 1, " *Le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano stabiliscono annualmente, con proprio provvedimento, il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite. Tale periodo non può comunque superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento viene adottato*";
  - comma 3, " *Le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti, al competente ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi*";
  - comma 4, " *E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei vini parzialmente*

*fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì individuati i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1”;*

- articolo 14, comma 1 *“la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.”;*

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

RITENUTO necessario formalizzare, sulla base dell’art.9 e dell’art. 14, della predetta legge n. 82/2006 ed in considerazione dell’avanzato stato del ciclo vegetativo raggiunto al momento dalle coltivazioni viticole presenti nel territorio della regione Molise, il previsto provvedimento regionale per la determinazione del periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite , nonché del periodo vendemmiale nel territorio della Regione Molise;

### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto:

- di fissare il periodo vendemmiale per la campagna 2012/2013 dalla data del 01 agosto 2012 al 30 novembre 2012. Per le uve passite il termine del periodo vendemmiale è prorogato al 31 dicembre 2012;
- di fissare il periodo entro il quale le fermentazioni e/o le rifermentazioni vinarie sono consentite, compreso tra la data del 01 agosto 2012 al 31 dicembre 2012. E’ vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del predetto periodo, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati. Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo come sopra stabilito, devono essere comunicate ,a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Ufficio di Campobasso – Via Pianese n. 32 -86100 Campobasso (FAX 0874-699227);
- di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore;
- di inviare copia del presente provvedimento all’Ufficio periferico dell’Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari;
- di pubblicare il presente atto sul BUR della Regione Molise.

30 LUG. 2012



IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
(IMPRESE E MERCATI)  
(Dott. Emidio V. Mastronardi)

---

La presente copia è conforme all'originale, composto da n. \_\_\_\_\_ fogli, che è conservato presso questa Struttura.

Campobasso, **30 LUG. 2012**

IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
(IMPRESE E MERCATI)  
(Dott. Emidio V. Mastronardi)

---